

# **DIRITTO DEI TRASPORTI - L14**

**LEZIONE 18 SETTEMBRE 2024**

**LA LOCAZIONE**

**IL *LEASING***

**IL COMODATO**

**Prof.ssa Fiorenza Prada - a.a. 2024/2025**

# **LOCAZIONE**

## ***Definizione, oggetto e fonti della disciplina***

- Il contratto di locazione è quel contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra parte una cosa mobile o immobile per un certo tempo verso corrispettivo (art. 1571 c.c.).
- Il bene oggetto del contratto può essere un bene mobile sia un bene immobile: se il bene oggetto di tale contratto è una nave o un aeromobile, ci troviamo di fronte al contratto di locazione di nave o di aeromobile.
- La disciplina della locazione di nave o di aeromobile la troviamo all'interno del codice della navigazione:
  - Locazione di nave: artt. 376-383 cod. nav.;
  - Locazione di aeromobile: art. 939-939 *ter* cod. nav.

# ***LOCAZIONE DI NAVE***

- Art. 376 cod. nav.: si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a concedere in godimento dell'altra per un dato tempo una nave verso un determinato corrispettivo.
- Si tratta di una **locazione in senso dinamico**: la nave passa nel godimento di un soggetto, il conduttore, che ne diventa l'armatore e che con essa svolge l'attività di navigazione, divenendo il titolare dell'impresa di navigazione.
- Il proprietario continua a correre alcuni rischi connessi all'attività di navigazione: es. il proprietario-locatore è direttamente responsabile per i danni da inquinamento da idrocarburi; il proprietario-locatore, in solido con l'armatore, risponde dei danni da inquinamento da carburante.
- **Dichiarazione di armatore**: chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore; in difetto vige presunzione relativa, in forza della quale si presume che armatore sia il proprietario.

# ***LOCAZIONE DI NAVE***

## ***Il carattere intuitu personae***

- Sul proprietario della nave incombe una potenziale serie di rischi connessi all'esercizio dell'impresa di navigazione da parte di un altro soggetto, ossia del conduttore-armatore.
- Il proprietario, dunque, ha interesse a che la locazione in essere coinvolga proprio quel soggetto con cui ha stipulato il contratto di locazione (c.d. *carattere intuitu personae*).
- Da ciò derivano i divieti di sublocazione e di cessione del contratto (art. 378 cod. nav.), nonché l'esclusione della rinnovazione tacita del contratto dopo la scadenza (art. 382 cod. nav.).

# ***LOCAZIONE DI AEROMOBILE***

- La dichiarazione di armatore vale anche nel caso di locazione di aeromobile e prende il nome di **dichiarazione di esercente**.
- La dichiarazione di esercente va trascritta nel registro aeronautico nazionale ed annotata sul certificato di immatricolazione.
- **Peculiarità!** Nel caso di locazione di aeromobile non superiore a 14 giorni, non vi è spostamento della qualifica di esercente dell'aeromobile dal locatore al conduttore; nei confronti dei terzi danneggiati dall'utilizzazione dell'aeromobile, proprietario e conduttore sono solidalmente responsabili.

# ***FORMA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE***

- La locazione di nave richiede la forma scritta *ad probationem*; fanno eccezione le navi minori e i galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica, e alle 25 in ogni altro caso.
- La locazione di aeromobile esige la forma scritta *ad probationem*, indipendentemente dalle dimensioni dell'aeromobile, salvo che il contratto abbia durata inferiore a 6 mesi.
- Nella prassi internazionale, il contratto risulta da formulari standard (es. Barecon per la locazione di nave).

# ***LE OBBLIGAZIONI DELLE PARTI***

## ***Il locatore***

- L'obbligazione fondamentale del locatore è quella di **consegnare** al conduttore la **cosa** locata in buono stato di manutenzione, ed in particolare **in stato di navigabilità**, munita di tutti i documenti necessari per la navigazione.
- Il locatore deve, inoltre, **mantenere la cosa locata in stato tale da servire all'uso convenuto**: deve, infatti, provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l'uso normale della nave, secondo l'impiego convenuto.
- In forza delle norme di diritto comune, il locatore deve **garantire il pacifico godimento della cosa** durante la locazione e garantire il conduttore delle molestie dei terzi che pretendono di avere diritti sul bene.

# ***LE OBBLIGAZIONI DELLE PARTI***

## ***Il conduttore***

- L'obbligazione fondamentale del conduttore è quella di **pagare il nolo** nei termini pattuiti.
- Il conduttore deve, inoltre, **prendere in consegna il bene ed impiegarlo secondo le sue caratteristiche tecniche, come risultanti dal certificato di navigabilità, ed in conformità dell'impiego convenuto**: si applica la diligenza del buon armatore.
- Al termine del rapporto locatizio, il conduttore deve **riconsegnare** il bene al locatore nel medesimo luogo e stato in cui l'ha ricevuto.

# ***PRESCRIZIONE***

Per la locazione di nave e di aeromobile vige un termine prescrizione breve di **1 anno** che decorre:

- dalla scadenza del contratto;
- dalla riconsegna della nave da parte del conduttore, in caso di ritardata consegna;
- dalla cancellazione della nave dai registri d'iscrizione, nel caso di perdita presunta della nave (o dell'aeromobile).

# ***LOCAZIONE FINANZIARIA o LEASING***

- Sino al 2017, si diceva che il leasing era un contratto atipico, ma socialmente tipico.
- È stato tipizzato ad opera dell'art. 1, co. 136, l. 124/2017.
- Il concedente (*lessor*) – che di norma è una banca o un intermediario finanziario – su richiesta dell'utilizzatore (o *lessee*), si obbliga ad acquistare o a far costruire da un fornitore (*supplier*) un bene, per poi cederlo in godimento all'utilizzatore per un certo tempo, verso pagamento di un canone periodico.
- Il canone corrisponde al prezzo di acquisto del bene oltre alle spese e agli interessi.
- Alla scadenza del contratto, l'utilizzatore ha tre possibilità: versare il prezzo di acquisto, riconsegnare il bene, prorogare il contratto.

# ***LOCAZIONE FINANZIARIA o LEASING nel settore trasporti***

- Ha particolare rilevanza nel campo dei trasporti, perché è uno strumento per il finanziamento dell'acquisto dei mezzi di trasporto, che generalmente hanno costi elevati.
- In particolare, in materia di nave distinguiamo:
  - Locazione finanziaria di nave da costruire: tra concedente e fornitore viene stipulato un contratto di costruzione di nave.
  - Locazione finanziaria di nave in esercizio: tra concedente e fornitore viene stipulato un contratto di compravendita.
- Il leasing di nave e di aeromobile produce l'identico effetto della scissione tra la figura del proprietario e dell'armatore o esercente.
- Nel leasing vi è la costante pattuizione per cui il bene deve essere coperto da assicurazione, sia per i danni a terzi, sia per i danni al bene stesso; all'assicurazione accede, inoltre, la c.d. clausola di vincolo.

# ***LOCAZIONE FINANZIARIA DI RITORNO (sale and lease back)***

- È il contratto attraverso il quale il proprietario di un bene ne cede la proprietà ad un operatore specializzato (ossia una società di leasing), che contestualmente glielo concede in leasing.
- Ha dunque una natura finanziaria: l'impresa può finanziarsi grazie ai mezzi propri, la cui perdita di valore o obsolescenza per il decorso del tempo ne rende non essenziale la loro conservazione in proprietà.
- È un contratto molto diffuso nel settore dei trasporti.

# **COMODATO**

- È il contratto a titolo gratuito con cui una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) il mezzo, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con obbligazione di restituire la stessa cosa ricevuta.
- Viene utilizzato per la navigazione da diporto e per il volo da diporto o sportivo, ossia per la navigazione o il volo che si svolgono per fini ricreativi o sportivi, senza scopo di lucro.
- L'esercente è il comodatario (art. 939 ter cod. nav.).